



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 213 / 2017

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE D' IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALL' ART. 26 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. SUL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ALTAN PREFABBRICATI S.P.A. RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DELL'ESISTENTE PARCO COMMERCIALE” SAN GIUSTO” IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA.**

### Il dirigente

#### Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

- viii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

**Visti:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale, ed in particolare l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
- iv. l'art.22 della succitata legge regionale che prevede:
  - al comma 1, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore, di far espletare alle commissioni VIA provinciali le proprie funzioni fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art.21 della stessa e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta in data 22 febbraio 2016;
  - al comma 2 di applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n.10 alle procedure avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 4/2016 o avviate nelle more degli adempimenti di cui all'art.21 della legge n.4/2016;
- v. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”.
- vi. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”.
- vii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997.

**Vista** l'istanza acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 70731 del 12.08.2016, con la quale la Società Altan Prefabbricati S.p.A., con sede legale in Via Maniago 21, San Quirino (PN) ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale del progetto definitivo dell'ampliamento della superficie di vendita dell'esistente parco commerciale "San Giusto" in Comune di Concordia Sagittaria;

**Constatato che:**

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato A2 punto 7 lettera b2) della L.R. 18 febbraio 2014, n. 4 in quanto trattasi di un ampliamento di una grande struttura di vendita nella forma del parco commerciale con una sdv finale di 13.052 mq e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di VIA di cui all'art. 23 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi della sopracitata legge regionale;
- ii. nell'istanza protocollo n.70731 del 12.08.2016 la società Altan Prefabbricati S.p.A. ha comunicato il deposito del progetto nel Comune interessato nonché la data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii. fissata per il giorno 13.08.2016 sul quotidiano La Nuova Venezia;

- iii. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico giovedì 1 settembre 2016 c/o sala della biblioteca Circolo Antiqui del Comune di Concordia Sagittaria come da nota acquisita agli atti con protocollo n. 76961 del 06.09.2016;

**Dato atto che:**

- i. in data 14.09.2016 è stato introdotto il progetto e il S.I.A. all'esame della Commissione V.I.A. provinciale;
- ii. in data 28.09.2016 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- iii. la Commissione VIA, a seguito dell'esame della documentazione allegata all'istanza e dell'effettuazione del sopralluogo, ha richiesto delle precisazioni e delle integrazioni alla documentazione, inviate alla Società Altan Prefabbricati S.p.A. con nota protocollo n. 90031 del 24.10.2016;
- iv. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 102631 del 05.12.2016 la ditta Altan Prefabbricati S.p.A. ha inviato la documentazione integrativa richiesta;
- v. con nota acquisita agli atti con prot. n. 3828 del 17.01.2017 la società trasmette il cronoprogramma dei lavori relativo agli interventi previsti dal piano di adeguamento di cui all'art. 39 delle NTA del piano regionale di tutela delle acque;
- vi. è stata esaminata da parte della Commissione VIA la documentazione integrativa richiesta;
- vii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- viii. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente l'asseverazione di incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- ix. la Commissione VIA nella seduta del 18.01.2017 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale, acquisito agli atti con protocollo n. 4887 del 20.01.2017;
- x. con numero di serie 01150674392464 del 11.08.2016 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n.642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013.

**Ritenuto** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione.

**DETERMINA**

1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole** al progetto presentato dalla ditta Altan Prefabbricati S.p.A. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA prot. n. 70731 del 12.08.2016 e successivamente integrata con nota prot. n. 102631 del 05.12.2016, in merito all'ampliamento della superficie di vendita dell'esistente parco commerciale "San Giusto" in Comune di Concordia Sagittaria per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA prot. n. 4887 del 20.01.2017 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a all'ampliamento della superficie di vendita dell'esistente parco commerciale "San Giusto" acquisito agli atti con protocollo n. 70731 del 12.08.2016.
3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii le modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta Altan Prefabbricati S.p.A. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa amministrazione entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
5. Il progetto di cui al punto 1 deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo,

salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge, è fissato al 05.03.2017 e risulta rispettato.
7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
8. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Altan Prefabbricati S.p.A. e trasmesso al Comune di Concordia Sagittaria, alla Regione del Veneto Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale e al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia.
9. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: [http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via\\_concluse.html](http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via_concluse.html)

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente